

Pace fiscale sugli accertamenti con adesione in tempi ristretti

DECRETO FISCALE

Per la definizione 20 giorni
Pagamento delle sole
maggiori imposte

Ammessi anche
gli avvisi di accertamento
non impugnati

a cura di

Luigi Lovecchio

Trenta giorni per la definizione degli avvisi di accertamento non impugnati e venti giorni per la definizione degli accertamenti con adesione già sottoscritti, con il pagamento delle sole maggiori imposte. I termini decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legge fiscale – sul quale dopo il caso-manina è atteso domani un nuovo esame da parte del Consiglio dei ministri – e riguardano il versamento dell'intero o della prima rata. Un tour de force che costringerà contribuenti e professionisti a prendere decisioni in tempi ristretti. La criticità riguarda soprattutto la definizione degli avvisi di accertamento, che richiede una valutazione comparata delle possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione e/o ricorso. Decisamente meno problematica è invece la scelta di chiudere atti di adesione già sottoscritti, poiché in questo caso, nella generalità delle situazioni, è evidente che il

contribuente avrà convenienza a farlo.

Ma procediamo con ordine. Il decreto legge consente di definire sia gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, non impugnati e non ancora resisi definitivi, sia gli atti di adesione sottoscritti, ma non ancora perfezionati alla medesima data. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che il perfezionamento dell'accertamento con adesione si verifica con il pagamento della prima o unica rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Se tale adempimento non è ancora avvenuto è possibile rientrare nella sanatoria in esame. In proposito, è quindi evidente l'urgenza della pubblicazione del decreto legge, poiché se la scadenza dei venti giorni è prossima il contribuente deve decidere "al buio" se lasciar cadere l'adesione sottoscritta oppure se darvi attuazione.


Il vantaggio della definizione è rappresentato dall'azzeramento delle sanzioni e degli interessi. L'importo dovuto, inoltre, può essere pagato in un massimo di venti rate trimestrali, a prescindere dall'entità della somma complessiva da versare. Non è ammesso il versamento in compensazione con crediti d'imposta, attraverso il modello F24. Peraltro tale divieto di compensazione potrebbe mettere in difficoltà anche i contribuenti che hanno già sottoscritto gli atti di adesione, contando per l'appunto sulla possibilità di utilizzare i crediti vantati. In tale eventualità, la scelta tra l'iter

normale e la via della sanatoria può presentare qualche difficoltà.

Il perfezionamento della definizione agevolata si consegue con il pagamento dell'intero o della prima rata entro il termine di 30 giorni, per gli atti di accertamento, ovvero di 20 giorni, per gli atti di adesione, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Per gli atti di accertamento, la previsione in itinere precisa che se il termine per la proposizione del ricorso scade oltre i trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, si applica il primo.

Come anticipato, le valutazioni più complesse sono quelle che riguardano la definizione degli atti di accertamento ancora impugnabili. In questa situazione il termine di 30 giorni appare troppo ristretto. Ed invece, il pagamento per intero della maggiore imposta va comparato con la possibilità di promuovere un procedimento di accertamento con adesione e con quella di proporre ricorso, che potrebbero produrre effetti più favorevoli rispetto alla sanatoria. A ciò si aggiunga che, come si legge nella relazione illustrativa, con la definizione dell'accertamento il contribuente rinuncia altresì a presentare istanza di compensazione delle perdite d'esercizio, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, Dpr 600/73. Ne consegue che la maggiore imposta da versare sarà solo quella calcolata nell'atto impositivo e non terrà conto delle perdite di esercizi pregressi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FINO A VENTI RATE**Inviti al contraddittorio sanabili**

Nel set dei condoni del decreto fiscale anche gli inviti al contraddittorio. In questo caso la valutazione da fare è più complessa poiché la pretesa non è ancora compiuta. Secondo la norma l'invito al contraddittorio notificato prima della data di entrata in vigore del Dl può essere definito con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni dalla medesima data. La sanatoria esplica effetti a prescindere dalla data di notifica dell'invito al contraddittorio, a condizione ovviamente che nel frattempo non sia stato notificato l'atto di accertamento. Anche in questo caso, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata, entro il suddetto termine. Sono ammesse un massimo di 20 rate trimestrali e non è possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta. La scommessa del contribuente è quella di rinunciare sia alla procedura di adesione, già attivata

con l'invito in oggetto, sia al contenzioso successivo.

La previsione richiama per tutte le sanatorie in esame (accertamento, adesione e inviti al contraddittorio) l'articolo 8 del Dlgs 218/97. Tra queste, anche il comma 4 che richiama l'istituto del lieve inadempimento. È dubbio se tale rinvio consentirà di far salvi ritardi di sette giorni nel pagamento della prima rata. Dovrebbe invece operare la regola secondo cui in caso di mancato pagamento di una somma non superiore al 3% della rata, e comunque a 10mila euro, il piano di rateazione resta salvo. Questa regola a regime vale anche per la prima rata (circolare 17/2016 [delle Entrate](#)). Sul punto, occorreranno istruzioni ufficiali. È inoltre certo che in caso di mancato pagamento di una delle rate successive entro la scadenza della rata seguente l'intero importo sarà iscritto a ruolo con la maggiorazione del 45% del tributo residuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVE SANATORIE**1 LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**
I nodi delle coperture penali

Si potrà far emergere fino a 100mila euro per ogni singola imposta e per periodo d'imposta e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato. È quanto prevede l'ultima bozza del decreto fiscale finita al centro della polemica politica. I nodi principali riguardano, però, le coperture penali per chi si avvale di questa integrativa: dai reati tributari per cui era stata prevista la tutela a quelli di riciclaggio. Domani la questione sarà sul tavolo del Cdm

2 I PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Dichiarazione per la regolarizzare entro il 31 maggio 2019

Nella sanatoria possono rientrare i Pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale, purché non siano stati notificati accertamenti o ricevuti inviti al contraddittorio. Bisognerà presentare una dichiarazione per la regolarizzazione entro il 31 maggio 2019. Entro la stessa data dovrà essere versata la prima o unica rata. Per chi vuole dilazionare i pagamenti si potrà versare in un massimo di 20 rate trimestrali

3 GLI ACCERTAMENTI

Sanatoria sprint

Sono interessati allo sconto di sanzioni e interessi gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del DI fiscale, a condizione che non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili alla stessa data. Però i termini di adesione sono davvero ultraristretti: trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto fiscale

4 LA ROTTAMAZIONE-TER

Domanda di adesione entro il 30 aprile 2019

Si potrà pagare il dovuto in 5 anni, con un massimo di 10 rate di pari importo in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. La sanatoria guarda ai carichi affidati alla riscossione nel periodo 2000-2017 ma prevede anche dei raccordi con le precedenti due edizioni per consentire un allungamento dei piani di dilazioni, anche se con condizioni d'accesso diverse

5 LO STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE

Cancellazione automatica entro fine anno

Il valore residuo dei mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 sarà considerato alla data di entrata in vigore del DI fiscale. L'annullamento avverrà in automatico entro il 31 dicembre 2018

6 TRIBUTI DOGANALI, DAZI E IVA ALL'IMPORTAZIONE

Sconto sulle sanzioni e parzialmente sugli interessi di mora

Sono coinvolti tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017. Dopo due edizioni della rottamazione la terza apre anche alle sanzioni e agli interessi applicate alle cartelle doganali. Restano dovuti dazie iva all'importazione in quanto tributi propri della Ue

7 LITI PENDENTI

Sconto dell'80% per chi ha vinto in secondo grado

La sanatoria riguarda liti con **Le Entrate** per cui è stato depositato ricorso in primo grado alla data di entrata in vigore del DI fiscale. Rispetto alla passata edizione viene prevista la possibilità di pagare il 50% del valore della lite per chi ha vinto in primo grado e del 20% per chi ha vinto in secondo grado

8 IMPOSTA DI CONSUMO SIGARETTE ELETTRONICHE

Si paga solo il 5% degli importi dovuti

Sanabili i debiti tributari su imposta di consumo e-cig maturati fino al 31 dicembre 2018. I rivenditori di liquidi e di sigarette elettroniche potranno chiudere accertamenti e liti non passate in giudicato con il versamento del 5% delle pretese fiscali

9 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sanabili i periodi d'imposta ancora accertabili

Secondo l'ultima bozza circolata del DI fiscale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche potranno sanare uno o più dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta per cui ancora non sono prescritti i termini di accertamento (quindi dal 2013 in poi)